



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI DEL COMUNE DI AROGNO

Il Municipio di Arogno, richiamati

- Gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 RALOC,
- Il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici comunali del 18.12.2023,
- La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- La legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS)

ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutti i parcheggi aperti al pubblico situati nel territorio giurisdizionale di Arogno e di proprietà del Comune. La stessa disciplina l'organizzazione, la gestione, così come le relative tariffe per l'uso dei posteggi comunali.

Art. 2

Tasse di posteggio (parchimetri)

- a) Le tasse di posteggio percepite mediante parchimetri collettivi sono dovute tutti i giorni, festivi compresi.
Tariffa oraria CHF 1.00 all'ora, i primi 15 minuti gratuiti.

Art. 3

Autorizzazioni annuali

- a) Le autorizzazioni annuali o mensili vengono concesse, per veicoli immatricolati e muniti di targhe, per i seguenti parcheggi (zone blu):

Calfarée	Posti auto: 7
Ex Caserma	Posti auto: 5
Cimitero	Posti auto: 9 + 1 invalidi
Devoggio	Posti auto: 8
Fermata autopostali	Posti auto: 3 + 1 disabili
Fróo	Posti auto: 5
Opera Pia	Posti auto: 19

Lavatoio Pasquee	Posti auto: 5
Posteggio Canaa (zona blu e parchimetro)	Posti auto: 62 + 4 auto elettriche + 2 disabili
Zona Vigna superiore	Posti auto: 3
Zona Vigna inferiore	Posti auto: 1
Strada da Maroggia	Posti auto: 3
San Rocco	Posti auto: 9
Zona Scuole	Posti auto: 8
Pugerna	Posti auto: 16 + 1 disabili

- b) Possono beneficiare di autorizzazioni di parcheggio le persone, fisiche o giuridiche, che ne fanno richiesta.
- c) Le autorizzazioni di parcheggio sono valide unicamente nei posteggi pubblici comunali indicati al cpv. a). Negli altri, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- d) Nei posteggi fermata Autopostali e zona Scuole, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- e) L'autorizzazione permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento e non garantisce il posto, non dà diritto alla riservazione, non è trasferibile, ed è utilizzabile unicamente per il veicolo per cui è stata rilasciata.

Art. 4**Tasse autorizzazioni**

- a) Il costo delle autorizzazioni annuali di parcheggio (per veicolo) è così fissato
 - Abitanti di Arogno Fr. 120.-
 - per l'anno 2024 Fr. 100.-
 - Non residenti e/o con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno Fr. 300.-
 - Persone giuridiche senza sede in Arogno Fr. 500.-
- b) Il costo delle autorizzazioni mensili di parcheggio (per veicolo) è così fissato:
 - Domiciliati ad Arogno Fr. 15.-
 - Non residenti e/o con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno Fr. 35.-
 - Persone giuridiche senza sede in Arogno Fr. 60.-
- c) L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

Art. 5**Auto elettriche**

Nei posteggi riservati alle auto elettriche il costo del consumo dell'energia elettrica consumata è a pagamento secondo le tariffe proposte dai fornitori del servizio.

Art. 6**Procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni**

- L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e documento d'identità.
- L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il periodo di validità della stessa.
- Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale ad Arogno.
- Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
- L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa. E' escluso il rimborso.
- Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 7**Sanzioni**

- Le infrazioni alla segnaletica sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - la revoca dell'autorizzazione;
 - la contravvenzione; la procedura è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 8**Disposizioni finali**

- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 23 gennaio al 22 febbraio 2024 ed entra in vigore il 1. marzo 2024.
- Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.



Adottata dal Municipio di Arogno con risoluzione municipale no. 44/2024 del 22.1.2024.